

proposta di legge n. 14

a iniziativa del consigliere Giacinti

presentata in data 12 ottobre 2015

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Signori consiglieri,

con questa proposta di legge si provvede ad adeguare la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche" alle nuove disposizioni contenute nel comma 130 dell'articolo 1 della legge 56/2014 relative al procedimento di incorporazione dei comuni in un comune contiguo.

L'articolo 1 introduce un nuovo articolo nella l.r. 10/1995 che prevede, in applicazione del comma 130 della legge 56/2014, l'indizione di referendum consultivo comunale propedeutico alla richiesta avanzata alla Regione da parte dei comuni interessati per l'emanazione della legge

regionale di incorporazione e indica tutti i relativi adempimenti compresi nella procedura.

Gli articoli 2, 3 e 5 introducono le modifiche di coordinamento del nuovo testo con quello vigente della l.r. 10/1995.

L'articolo 4 contiene la disposizione transitoria da applicare ai procedimenti di incorporazione già avviati ai sensi della l.r. 10/1995 e prevede, nel rispetto delle finalità dell'articolo 130 della legge 56/2014, che l'approvazione della legge regionale di incorporazione sia subordinata all'acquisizione della conferma da parte dei comuni interessati di procedere successivamente all'espletamento del referendum.

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 8 bis alla l.r. 10/1995)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordino territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Procedimento di incorporazione)

1. Il procedimento di incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è promosso mediante richiesta avanzata alla Regione da ciascun consiglio comunale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, previo espletamento del referendum consultivo comunale svolto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo e della normativa statale vigente.

2. Le delibere dei consigli comunali indicate al comma 1:

- a) attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo previsto all'articolo 1 comma 130 della legge 56 /2014 e ne riportano gli esiti;
- b) indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o sui risultati della votazione.

3. I comuni allegano alla richiesta di cui al comma 1 i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria.

4. La Giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni. In caso contrario, la Giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare.

5. Il referendum di cui al comma 1 si svolge secondo le modalità previste dagli statuti e regolamenti dei Comuni interessati nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto segue:

- a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;
- b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;
- c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 10/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/1995 dopo le parole: "all'articolo 8" sono inserite le parole: "e 8 bis".

Art. 3

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il referendum di cui al presente articolo non si effettua nei casi previsti all'articolo 8 bis."

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti di incorporazione di comuni di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 56/2014, pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge, si applicano le disposizioni previste all'articolo 8, comma 3, all'articolo 9 e all'articolo 10 della l.r. 10/1995 e al comma 2 di questo articolo.

2. L'approvazione della legge di incorporazione è subordinata all'acquisizione della conferma da parte dei comuni interessati delle deliberazioni previste al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 10/1995 a seguito dell'espletamento del referendum consultivo regionale.

3. Si considerano pendenti i procedimenti in cui siano state presentate le istanze indicate dal comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 10/1995 prima dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 5

(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 10/1995 è abrogato.